STUDIO TORDELLI - LEVRATTI

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

VIALE REGINA GIOVANNA, 9 - MILANO 20129
TEL. 02 20 43 407 - 02 20 47 840 - 02 20 49 972
FAX 02 29 52 83 17
E-MAIL: INFO@TORDELLILEVRATTI.IT
COD. FISC. / P. IVA: 11355400158

Milano, 18 gennaio 2010

Ai Clienti dello Studio
LORO SEDI

Oggetto: Invio circolare informativa

Alleghiamo alla presente circolare informativa inerente al seguente argomento:

➢ **Nuova finanziaria 2010**

Cogliamo l'occasione per comunicare che dal 25 gennaio p.v. il nuovo codice IBAN dello Studio Tordelli Levratti sarà il seguente:

- IT87M0504801613000000016020;

Vogliate prenderne nota ai fini dei pagamenti al nostro Studio.

Ringraziando per la cortese attenzione, restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti

Cordiali saluti.

Studio Tordelli Levratti
La Segreteria
Paola

STUDIO TORDELLI - LEVRATTI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
VIALE REGINA GIOVANNA, 9 - MILANO 20129
TEL. 02 20 43 407 - 02 20 47 840 - 02 20 49 972
FAX 02 29 52 83 17
E-MAIL: INFO@TORDELLILEVRATTI.IT
COD. FISC. / P. IVA: 11355400158

A tutti i clienti
in indirizzo

[GENNAIO 2010]

FINANZIARIA 2010 E DECRETO MILLEPROROGHE

(Legge 23.12.2009, n. 191 - D.L. n. 194 del 30.12.2009 (pubblicato in G.U. n. 302 del 30.12.2009).)

Il 22 dicembre scorso è stata approvata la Finanziaria 2010, che si compone sostanzialmente di due articoli dei quali analizzeremo le principali novità in materia fiscale, unitamente alle disposizioni prorogate con il decreto "Milleproroghe".

DETRAZIONE IRPEF 36% (art. 2, co. 10)	E' **prorogata fino al 31 dicembre 2012** la detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio eseguiti su: - unità immobiliari a prevalente destinazione abitativa privata; - interi fabbricati facenti parte di edifici sottoposti a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, realizzati dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, nonché da cooperative edilizie, sempreché i lavori siano eseguiti entro il 31 dicembre 2012 e che l'alienazione e l'assegnazione dell'immobile facente parte del fabbricato avvenga entro il 30 giugno 2013. Restano invariate le disposizioni della normativa quali il limite massimo di spesa pari ad € 48.000 per ciascun immobile oggetto dell'intervento e la necessità di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera.
IVA RIDOTTA AL 10% (art. 2, co. 11)	Confermata **a regime l'aliquota Iva agevolata del 10%** applicabile alle prestazioni di servizi relative ad **interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 31, comma 1, lett. a), b), - Manutenzioni ordinarie e straordinarie - c) e d), - Restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia - Legge n. 457/78 realizzati su fabbricati a **prevalente destinazione abitativa**. Oggi, l'aliquota ridotta del 10% è già prevista per gli interventi di cui alle citate lett. c) e d), mentre è applicabile agli interventi di manutenzione di cui alle lett. a) e b) in forza della specifica disposizione introdotta dalla Finanziaria 2000 e prorogata da ultimo dalla Finanziaria 2008.

	Si ricorda, inoltre, che per fruire dell'Iva ridotta, dal 2008 non è più necessario evidenziare in fattura il costo della manodopera.
RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI (art. 2, co. 229)	Vengono **riaperti i termini per rivalutare il valore dei terreni** edificabili ed agricoli, nonché delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, possedute da privati alla data del 1° gennaio 2010, usufruendo di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al: - **4%, per le partecipazioni qualificate ed i terreni;** - **2%, per le partecipazioni non qualificate.** Il **versamento** dovrà essere effettuato **entro il 31 ottobre 2010** in un'unica soluzione **ovvero in 3 rate annuali** di pari importo la prima delle quali scadrà sempre il prossimo 31 ottobre. La redazione ed il giuramento della **perizia di stima**, che ridetermina il valore su cui applicare l'imposta sostitutiva, devono essere effettuate entro la medesima data del 31 ottobre 2010.
DETASSAZIONE C.D. "PREMI DI PRODUTTIVITÀ" (art. 2, co. 156, lett. b e 157)	È confermata per il 2010 la disposizione che propone l'assoggettamento all'imposta sostitutiva del 10% delle somme erogate a titolo di "premi produzione" fino ad un importo massimo complessivo lordo di € 6.000 e con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2009 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 35.000.
CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO (art. 2, co. 236)	**Per gli anni 2010 e 2011** è riproposta la concessione di un **credito d'imposta** per le **spese relative all'attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo**. In particolare viene prevista la possibilità di individuare nuove tipologie di investimenti agevolabili nonché "soggetti beneficiari meritevoli" dell'agevolazione. Un decreto di natura non regolamentare del ministro dell'Economia fisserà: - le modalità di utilizzo dello stanziamento; - l'individuazione delle tipologie di interventi suscettibili di agevolazione; - le modalità di fruizione del credito di imposta; - i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione.
PROROGA DELLO SCUDO FISCALE (art. 1, co. 1 e 2)	Sarà possibile fino al **30 aprile 2010** rimpatriare o regolarizzare le attività detenute illecitamente all'estero alla data del 31.12.2008. Il Decreto Milleproroghe ha infatti previsto la **riapertura dei termini** per aderire allo scudo fiscale, nonché l'assoggettamento alle seguenti imposte: - 6% per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate entro il 28 febbraio 2010; - 7% per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate dal 1° marzo 2010 al 30 aprile 2010.
PARADISI	Il Decreto Milleproroghe introduce all'art. 12 comma 2, D.L. n. 78/09 due

FISCALI : RADDOPPIO DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO (art. 1, co. 3)	nuovi commi con cui: - vengono **raddoppiati da 4 a 8 gli anni per l'attività di accertamento** delle attività detenute in Stati considerati "paradisi fiscali", basata sulla presunzione che gli investimenti e le attività detenute illecitamente all'estero sono costituiti mediante redditi sottratti a tassazione in Italia; - sono raddoppiati i termini di accertamento di cui all'art. 20, D. Lgs. n. 472/19973 per le violazioni relative al monitoraggio fiscale, derivanti dall'errata omessa compilazione del quadro RW del mod. UNICO

MODIFICA DEL TASSO LEGALE: DA GENNAIO INTERESSI ALL'1%

(Art. 1284, comma 1, C.c. - Decreti MEF 4.12.2009 e 23.12.2009)

Dal 1° gennaio 2010 la misura del tasso legale di interesse è passata dal 3% all'1%, così come disposto dal DM 4.12.2009.
Nel corso degli ultimi anni la misura del saggio legale ha subito le seguenti variazioni:

Dal	Al	Misura percentuale
21.04.1942	15.12.1990	**5%**
16.12.1990	31.12.1996	**10%**
01.01.1997	31.12.1998	**5%**
01.01.1999	31.12.2000	**2,5%**
01.01.2001	31.12.2001	**3,5%**
01.01.2002	31.12.2003	**3,0%**
01.01.2004	31.12.2007	**2,5%**
01.01.2008	31.12.2009	**3%**
01.01.2010		**1%**

La modifica, che rientra nelle previsioni di cui all'art. 1284 c.c., esplica i suoi effetti con particolare riguardo:

- **ai rapporti tra creditori e debitori** (in questo ambito l'intervento interessa ad esempio i danni e gli interessi nelle obbligazioni pecuniarie, gli interessi sulle somme riscosse nel contratto di mandato, gli interessi nel contratto di mutuo, le anticipazioni all'affittuario, gli interessi ultralegali da pattuire per iscritto di cui all'art. 1284 c.c., gli interessi maturati sul deposito cauzionale delle locazioni di immobili urbani ecc..)
- **agli usufrutti e rendite vitalizie** (il tasso legale di interesse è da utilizzare per la quantificazione fiscale dell'usufrutto e delle rendite di cui agli artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 346/90, secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 23.12.09, pubblicato sulla G.U. n. 303 del 31/12/2009);

- **ai ravvedimenti operosi** (la misura del tasso legale si riflette anche sulla determinazione degli interessi dovuti dal contribuente ai fini di regolarizzare omissioni o irregolarità commesse in sede di versamento di tributi fiscali, quali IVA, IRPEF, IRES, ecc.... Per i periodi a cavallo del 2009 e 2010 sarà pertanto necessario effettuare un conteggio separato in relazione ai giorni di ritardo del vecchio e nuovo anno).

LETTERE DI INTENTO: COMUNICAZIONE TELEMATICA

(Art. 1, co. 1, lettera c), del D.L. n. 746/1983, come modificato dall'art. 1, co. 381, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 - Finanziaria 2005 -)

Gli esportatori abituali, cioè coloro che effettuano operazioni con l'estero (esportazioni, cessioni intracomunitarie e operazioni assimilate) per un ammontare superiore al 10% del volume di affari, possono acquistare o importare beni e servizi senza applicare l'IVA entro un dato limite annuale (plafond). Per usufruire di tale regime devono inviare ai fornitori interessati la lettera di intento con la quale richiedono di emettere fatture senza addebito di IVA.

I fornitori che ricevono le c.d. lettere di intento sono a loro volta tenuti ai seguenti adempimenti:

- **numerare progressivamente** le lettere d'intento e **annotarle**, entro quindici giorni dal ricevimento, in apposito registro ovvero, in alternativa, sul registro delle fatture emesse o dei corrispettivi; il fornitore è altresì tenuto a **verificare la conformità** delle dichiarazioni d'intento ricevute con il modello ministeriale approvato nonché a controllare i dati ivi previsti;
- **trasmettere telematicamente** all'Agenzia delle Entrate **apposita comunicazione** con i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute **entro il giorno 16 del mese successivo** alla data di ricevimento delle medesime dichiarazioni;
- **indicare nelle fatture emesse gli estremi delle dichiarazioni** ricevute, evidenziando il titolo di inapplicabilità dell'imposta (ex art. 8, co. 1, lettera c), DPR n. 633/72).

Per verificare il corretto termine d'invio occorre fare riferimento al mese in cui è avvenuto il ricevimento della comunicazione; a tal proposito **è consigliabile conservare ed allegare alla lettera di intento la busta o il fax che individuano con certezza la data del ricevimento.**

In caso di rettifica o revoca di una dichiarazione già inviata al fornitore, l'esportatore abituale dovrà procedere all'inoltro di una nuova lettera d'intento. Il fornitore che riceve la revoca ovvero la rettifica della lettera d'intento non deve invece inoltrare tale comunicazione all'Amministrazione Finanziaria.

E' bene precisare che pesanti sanzioni si rendono applicabili al fornitore che omette o ritarda l'invio della comunicazione ovvero che effettua l'invio di una comunicazione con errori o omissioni. In particolare è prevista l'erogazione delle seguenti sanzioni:

Sanzione da euro 258 a euro 2.065	Nel caso in cui non siano ancora state effettuate forniture in esenzione da IVA ex art. 8, c. 1. lett. c)
Sanzione dal 100 al 200% dell'IVA non applicata	Qualora siano state effettuate forniture in "regolare" esenzione da IVA ex art. 8, c. 1. lett. c)

Sanzione dal 100 al 200% dell'IVA non applicata oltre alla responsabilità solidale con l'esportatore abituale per il mancato versamento dell'imposta da parte di quest'ultimo.	Qualora siano state effettuate forniture con "irregolare" esenzione IVA ex art. 8, c. 1. lett. c)

DAL 1° GENNAIO 2010 NUOVE REGOLE IVA SULLA TASSAZIONE DEI SERVIZI NEI RAPPORTI CON L'ESTERO

(Circolare Agenzia Entrate 31.12.2009, n. 58/E)

Dal 1° gennaio 2010 sono applicabili le nuove disposizioni introdotte dalle direttive comunitarie n. 8/CE del 12.02.2008 e n. 117/CE del 16.12.2008, che hanno modificato la precedente direttiva 2006/112/CE **in materia di territorialità IVA dei servizi** e disciplina di riferimento per la compilazione degli **elenchi relativi alle operazioni intracomunitarie**.

Il 12 novembre scorso è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo che rende operativo nel nostro ordinamento quanto disposto dalle suddette direttive comunitarie; in particolare, risultano interessati dalle modifiche in parola il D.P.R. n. 633/72 e il D.L. n. 331/93 convertito dalla legge n. 427/93. Tuttavia **ad oggi non risulta approvato il testo definitivo del provvedimento,** che si attende a giorni, **né tantomeno le disposizioni attuative** che regolamentano nel dettaglio i nuovi adempimenti.

A decorrere dal 1° gennaio 2010 hanno pertanto effetto le seguenti disposizioni:

Direttiva n. 2008/8/CE	**PRESTAZIONI DI SERVIZIO**	Il **luogo** di **tassazione** ai fini **dell'IVA** relativamente alle **prestazioni di servizi** rese da soggetti IVA nei confronti di altri soggetti IVA comunitari **è la residenza del COMMITTENTE**
Direttiva n. 2008/8/CE	**PRESTAZIONI DI SERVIZIO**	Viene **esteso l'obbligo** di **compilazione e presentazione dei modelli INTRASTAT anche alle PRESTAZIONI DI SERVIZIO effettuate in ambito comunitario**.
Direttiva n. 2008/117/CE	**NUOVA PERIODICITA' INTRASTAT**	Viene disposta la **periodicità MENSILE di presentazione** degli elenchi INTRASTAT quale **regola generale**, derogando ai singoli stati la **possibilità** di prevedere, entro determinati **limiti,** una **cadenza trimestrale**.

Sulla base della c.d. "Direttiva Servizi" (n. 2008/8/CE) le **prestazioni di servizi generiche**, ossia quelle prestazioni per le quali non sono previste specifiche deroghe ai criteri di territorialità, rese a soggetti passivi, si considerano **territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato se rese a soggetti passivi stabiliti in Italia** (c.d. **criterio del luogo**

del committente).
Ai fini della tassazione delle prestazioni di servizio si considerano sempre soggetti passivi:
- i soggetti che **esercitano attività di impresa, arte o professione**, per le prestazioni ricevute in relazione a tali attività;
- gli **enti, le associazioni e le altre organizzazioni** di cui all'articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, anche quando agiscono al di fuori della sfera delle attività commerciali o agricole;
- gli **enti non soggetti passivi che sono già identificati** ai fini del tributo.

Di contro, i **servizi generici prestati a persone che non sono soggetti passivi** o prestati a soggetti passivi per il proprio uso personale o per quello dei propri dipendenti, continuano ad essere assoggettati ad imposizione nel territorio dello Stato se forniti da soggetti passivi stabiliti in Italia (c.d. **criterio del luogo del prestatore**).

Per meglio comprendere l'ambito oggettivo delle nuove disposizioni, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una elencazione delle fattispecie che dal 1° gennaio 2010 devono considerarsi territorialmente rilevanti in Italia in base alla regola del committente e come tali rientranti nell'ambito applicativo dell'IVA, in particolare:

- i **servizi già definiti come generici**, ivi compresi quelli complessi e indifferenziati, non individuati (a tutto il 2009) in altre categorie;
- le **prestazioni di trasporto di beni**, comprendendo in tale ambito i trasporti nazionali, quelli intracomunitari e quelli internazionali;
- le **prestazioni** rese in attività **accessorie ai trasporti di beni** (carico, scarico e trasbordo merci);
- le **prestazioni di qualsiasi genere su beni mobili materiali**, ovunque rese, ed indipendentemente dall'uscita fisica dei beni, al termine della prestazione, dallo Stato in cui la stessa viene eseguita, in particolar modo nel caso di prestazione resa in altro Stato comunitario;
- le **prestazioni di intermediazione**, ovunque eseguite;
- le **locazioni** a lungo termine (diverse da quelle a breve termine di cui si dirà più avanti) di **mezzi di trasporto;**
- le seguenti prestazioni di servizi, già disciplinate dall'articolo 7, quarto comma, lett. d) del DPR n. 633 del 1972, indipendentemente da dove siano materialmente utilizzate:

□prestazioni derivanti da **contratti di locazione**, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
□prestazioni di servizi relative a **cessioni di diritti immateriali** redevances, royalties, diritti di autore, e simili;
□prestazioni **pubblicitarie**;
□prestazioni di **consulenza e assistenza tecnica o legale**, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale;
□prestazioni di **elaborazione e fornitura di dati e simili**;
□prestazioni di **interpreti e traduttori**;
□prestazioni di **servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione**;
□prestazioni di servizi rese tramite **mezzi elettronici**;

- □ prestazioni relative ad operazioni **bancarie, finanziarie e assicurative**;
- □ prestazioni relative a **prestiti di personale**;
- □ **concessione** dell'accesso ai sistemi di **gas naturale o di energia elettrica**,

servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente collegati;

- **cessioni di contratti** relativi alle prestazioni di **sportivi professionisti.**

Le suddette prestazioni, qualora siano **rese a soggetti passivi (committenti) stabiliti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, sono da considerare fuori del campo di applicazione dell'IVA**, **probabilmente a norma del nuovo articolo 7-ter, D.P.R. n. 633/72,** per **carenza del requisito territoriale.**

Esempi:

1) La società **italiana X** effettua servizi di manutenzione su macchinari **installati in Svizzera** per conto della società **italiana Y**:

- fino al 31.12.2009 la prestazione era fuori campo IVA ex art. 7, co. 4 lett. b) perché eseguita fuori dal territorio italiano;
- dal **1° gennaio 2010 la prestazione viene assoggettata ad IVA** in Italia in quanto rileva la residenza del committente italiano Y.

2) Una società **Italiana** effettua lavorazioni, per conto di una ditta **Tedesca**, su beni che si trovano in Italia:

- fino al 31.12.2009 la prestazione era rilevante in Italia, luogo dove si trovano i beni;
- dal **1° gennaio 2010 la lavorazione è fuori campo IVA** in Italia, pertanto il prestatore italiano emette fattura senza applicazione di Iva al committente tedesco.

Si ricorda che talune prestazioni, che **rientrano nel campo di applicazione dell'IVA**, vengono attratte dal regime di **non imponibilità** se considerate servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali. In altre parole questo dovrebbe significare che qualora il committente sia un soggetto passivo IVA in Italia e il servizio commissionato riguarda ad esempio beni in esportazione, lo stesso committente, quando riceve la fattura dal prestatore estero, dovrà emettere un'autofattura non imponibile IVA.

In deroga ai suddetti principi generali, la Direttiva Servizi ha introdotto **particolari criteri derogatori** per alcune categorie di prestazioni, come di seguito descritto.

Deroghe già vigenti

Trattasi delle fattispecie disciplinate dall'art. 7, quarto comma, lettere a) e c) (DPR n. 633/72), nonché di talune contenute nella lettera b):

- prestazioni di servizi **relative a beni immobili**, incluse le prestazioni di periti e di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni tendenti a preparare o coordinare l'esecuzione dei lavori edili, come ad esempio le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza. **Queste prestazioni si considerano rilevanti in Italia quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato;**
- prestazioni di **trasporto passeggeri rilevanti in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato**;
- prestazioni di servizi relative ad **attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, quali fiere ed esposizioni,** ivi compresi i

servizi prestati dagli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti: **si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte**.

Nuove fattispecie derogatorie

Trattasi in particolare di:

a) prestazioni di servizi di **ristorazione e di catering diverse da quelle di cui alla successiva lettera b)**: si considerano **tassabili in Italia quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato**;

b) prestazioni di **ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità**: si considerano **soggette all'imposta in Italia se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato**. Come precisato dallo Direttiva IVA, si considera:

«parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità» la parte di trasporto effettuata senza scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo del trasporto di passeggeri;

«luogo di partenza di un trasporto di passeggeri» è il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità;

«luogo di arrivo di un trasporto di passeggeri» è l'ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità. Per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto. Qualora la prestazione di ristorazione e catering sia resa nel corso di un trasporto non intracomunitario, l'operazione si considererà territorialmente rilevante secondo la regola enunciata nella precedente lettera a), per cui sarà rilevante in Italia se materialmente eseguita nel territorio (acque nazionali o spazio aereo nazionale) dello Stato;

c) prestazioni di servizi di **locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto**: si considerano **territorialmente rilevanti in Italia quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato.** Per *«noleggio a breve termine»* si intende il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto durante un periodo non superiore a trenta giorni e, per quanto riguarda i natanti, non superiore a novanta giorni.

Deroghe previste esclusivamente per i servizi resi a privati

Si considerano **effettuate nel territorio dello Stato e pertanto ivi assoggettate ad IVA**, i seguenti **servizi resi a committenti privati** (non soggetti passivi):

a. prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato, previsione già contenuta nell'art. 7, quarto comma, lett. f-quinquies), del DPR n. 633 del 1972;
b. le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato, previsione già contenuta nell'art. 7, quarto comma, lett. c), del DPR n. 633 del 1972;
c. prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, quando il luogo di partenza è situato nel territorio dello Stato, previsione già contenuta nell'art. 40, comma 5, del D.L. n. 331

del 1993;

d. prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato, previsione già contenuta nell'art. 7, quarto comma, lett. b), del DPR n. 633 del 1972;
e. prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità, quando il committente è stabilito, domiciliato o abitualmente residente nel territorio dello Stato, previsione già contenuta nell'art. 7, quarto comma, lett. f-ter), del DPR n. 633 del 1972;
f. prestazioni di telecomunicazione e di tele radiodiffusione, rese da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità quando il committente è stabilito, domiciliato o abitualmente residente nel territorio dello Stato.

Per converso, **non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, se rese a committenti privati extra UE**:

a. prestazioni di cessioni e concessioni di diritti di autore, brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi;
b. prestazioni pubblicitarie;
c. prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili e altre prestazioni analoghe, nonché quelle di elaborazione e fornitura di informazioni;
d. operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;
e. messa a disposizione del personale;
f. prestazioni derivanti da contratti di locazione di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
g. concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati;
h. servizi di telecomunicazione e di tele radiodiffusione;
i. servizi prestati per via elettronica;
j. prestazioni di servizi inerenti all'obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un'attività o un diritto di cui alle lettere precedenti.

Secondo la nuova disciplina in caso di prestazione di **servizi rilevante** ai fini IVA in **Italia**, effettuata da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato **nei confronti di un soggetto passivo ivi stabilito**, tutti gli **adempimenti relativi all'applicazione dell'imposta gravano sul committente soggetto passivo** tramite il meccanismo dell'inversione contabile, meccanismo che al contrario non può trovare applicazione quando il committente del servizio territorialmente rilevante non è soggetto passivo ai fini dell'IVA.

ELENCHI INTRASTAT

Con riferimento agli elenchi INTRASTAT le modifiche comunitarie hanno disposto:

- un obbligo di **presentazione** dei modelli INTRASTAT **anche in relazione alle prestazioni di servizio effettuate e ricevute in ambito intracomunitario;**
- **un'unica modalità di presentazione degli elenchi riepilogativi, ossia l'invio telematico**.

Pur in assenza del testo definitivo del Decreto nonché delle conseguenti disposizioni attuative, l'agenzia delle Dogane ha anticipato che gli elenchi riepilogativi delle operazioni e prestazioni intracomunitarie **dovrebbero** seguire la seguente disciplina:

	FINO AL 31.12.2009	DAL 1° GENNAIO 2010
CONTENUTI	gli elenchi riepilogativi contengono i dati relativi alle operazioni di acquisto e di cessione di beni, effettuate in ambito comunitario.	gli elenchi riepilogativi conterranno anche le informazioni relative alle **prestazioni di servizio rese e/o ricevute** in ambito comunitario a partire dal 1° gennaio 2010.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Cartaceo; Supporto magnetico (floppy disk); Telematico.	**ESCLUSIVAMENTE** con modalità **TELEMATICA**
PERIODICITA' DI PRESENTAZIONE	**Cessioni di beni:** Fino a €. 40.000,00: **Annuale** Da €. 40.000,00 a €. 250.000,00: **Trimestrale** Superiore a €. 250.000,00: **Mensile** **Acquisti di beni:** Fino a €. 180.000,00: **Annuale** Superiore a €. 180.000,00: **Mensile** La presentazione trimestrale è facoltativa per i soggetti con cadenza annuale	**Acquisti e cessioni di beni e prestazioni di servizi ricevuti e resi:** **Trimestrale:** per i soggetti che **non hanno superato** il valore **soglia trimestrale di 50.000 €** negli ultimi 4 trimestri rispetto a quello di riferimento. **Mensile:** tutti gli altri. Il cambio di periodicità avviene qualora la soglia sia superata nel corso del trimestre. (NON E' PIU' PREVISTA LA PRESENTAZIONE ANNUALE).
SCADENZE DI PRESENTAZIONE	**mensile:** entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento; **trimestrale:** entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento; **annuale:** entro la fine di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;	**mensile:** entro il **19** del mese successivo al mese di riferimento (es. mese di gennaio 2010 entro il **19** febbraio 2010) **trimestrale:** entro il **19** del mese successivo al trimestre di riferimento (es. I° trimestre 2010 entro il **19** aprile 2010).

COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA: DAL 2010 NUOVE REGOLE

(art. 10, D.L. 1° luglio 2009, n. 78 - provvedimento direttoriale del 21.12.2009 e della C.M. n. 57/E del 23.12.2009)

Dal 1° gennaio 2010 entra in vigore il nuovo regime relativo alla

compensazione di crediti Iva annuali o trimestrali per un **importo annuo superiore ad € 10.000,** da effettuarsi a decorrere dal giorno **16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza infrannuale** (modello TR) **dalla quale il credito emerge**.
Da un punto di vista operativo, quindi:

- la **compensazione del credito annuale Iva,** sarà attuabile **dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione annuale;**
- mentre per le **compensazioni Iva infrannuali** sarà necessario attendere **il 16 del secondo mese successivo a quello di chiusura del trimestre.**

Si precisa che le disposizioni in esame:

- riguardano **esclusivamente i crediti Iva superiori a 10.000 Euro annui** e non i crediti di altri tributi e contributi; infatti nulla è cambiato rispetto alle compensazioni di altre imposte (Irap, IRPEF, IRES ecc..), i cui crediti, anche se superiori a 10.000, continueranno ad essere utilizzati secondo le consuete regole;
- **non interessano mai le compensazioni verticali**, ossia quelle **"Iva da Iva",** anche qualora superino le soglie dei 10.000 o 15.000 euro.

CREDITI IVA INFERIORI A € 10.000

Coloro che, per l'anno 2010, intendono utilizzare in compensazione un credito Iva non superiore a 10 mila euro, potranno continuare ad operare le compensazioni con le consuete regole:

- già entro il prossimo 18 gennaio 2010 (il 16 gennaio scade di sabato);
- senza dover preventivamente presentare alcuna dichiarazione, posto che il credito Iva 2009 compensato sia quello risultante dalla prossima dichiarazione IVA;
- utilizzando sia i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), sia il sistema di *home o remote banking*.

Rimane da chiarire se le compensazioni di crediti IVA non superiori a € 10.000 siano possibili indipendentemente dall'ammontare del credito complessivo annuo spettante.

CREDITI IVA SUPERIORI A € 10.000

Per poter usufruire celermente della compensazione del credito IVA in esame, è prevista la **possibilità di anticipare la presentazione della dichiarazione IVA** "sganciandola" dalla dichiarazione unificata di UNICO. Qualora la presentazione della dichiarazione annuale IVA avvenga entro il mese di febbraio, il contribuente potrà:

- compensare il credito IVA entro il prossimo 16 marzo 2010;
- essere esonerato dall'obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati Iva.

OBBLIGO DI VISTO DI CONFORMITÀ PER CREDITI IVA SUPERIORI A 15.000 EURO

Sempre dal 2010, i contribuenti che intendono utilizzare in **compensazione crediti Iva** (annuali o trimestrali) **per importi superiori a 15.000 euro annui, sono obbligati a richiedere l'apposizione del "visto di conformità"** relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
Il suddetto visto, che consiste in una verifica di regolarità formale delle dichiarazioni, potrà essere rilasciato da dottori commercialisti, consulenti del lavoro, Caf, iscritti nei ruoli degli esperti delle CCIAA, ecc. ed in alternativa anche dal soggetto incaricato del controllo

contabile (revisore o collegio sindacale con compiti di controllo contabile), qualora presente.

CANALE DI TRASMISSIONE DELLE DELEGHE DI VERSAMENTO

I contribuenti che intendono effettuare la compensazione **per importi superiori ai € 10.000 annui** hanno **l'obbligo di utilizzare ESCLUSIVAMENTE i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.** Le deleghe di versamento potranno dunque essere trasmesse:

- **direttamente** dai contribuenti mediante i canali Entratel o Fisconline;
- tramite gli **intermediari abilitati** al servizio **Entratel**.

  In questo caso l'addebito delle somme dovute è effettuato sul conto corrente bancario o postale del contribuente, ovvero su quello dell'intermediario.

Si segnala che la **presentazione delle deleghe** recanti le compensazioni in esame deve essere effettuata a partire dal **decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione** o istanza da cui il credito emerge.

Attenzione!!

L'utilizzo dei **servizi di home banking** messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di **remote banking (CBI)** offerti dalle banche, è **consentito esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti Iva inferiori a 10.000 euro.**

Nell'ambito dei controlli previsti dalla procedura telematica, l'Agenzia rende noto che i modelli **F24** contenenti **compensazioni di crediti Iva superiori a 10.000 euro** annui saranno oggetto di **scarto** nei casi in cui:

a) **non sia stata preventivamente presentata la dichiarazione ovvero l'istanza da cui emerge il credito** stesso;
b) non sia stato apposto il visto di conformità sulla dichiarazione Iva, qualora gli F24 contengano compensazioni di crediti Iva superiori a 15.000 euro annui;
c) **superino l'importo del credito** risultante dalla **dichiarazione o istanza presentata**, decurtato di quanto eventualmente già utilizzato in compensazione.

Lo scarto delle deleghe avviene successivamente all'accettazione delle stesse da parte del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria ed è evidenziato nelle relative ricevute telematiche con le motivazioni della mancata accettazione.

In caso di pagamento mediante addebito su conto corrente bancario e postale dell'intermediario abilitato, qualora eventuali pagamenti con modello F24 siano scartati per mancanza dei sopra citati presupposti, verrà stornato l'ammontare dei relativi saldi dall'importo dell'addebito complessivamente richiesto.

I DUBBI ANCORA APERTI

Si segnala che, malgrado l'emanazione del provvedimento del 21.12.2009 e della Circolare Ministeriale n. 57/E del 23.12.2009 (relativa agli adempimenti legati al visto di conformità), **restano da chiarire alcuni aspetti pratico-operativi legati alle compensazioni in esame, tra cui**:

- **l'inclusione o meno nel nuovo regime** dei **residui crediti IVA relativi all'anno 2008**, ovvero dei crediti iva **infrannuali** relativi ai primi **3 trimestri del 2009** e non

compensati al 31.12.2009;

- il **legame tra credito maturato da dichiarazione annuale e crediti infrannuali**, con riguardo alla soglia dei 10.000 euro;
- **cosa fare qualora si superino le soglie di 10.000 e 15.000 euro** avendo però già compensato liberamente il credito Iva inferiore a 10.000 Euro, attraverso i **servizi di home o remote banking (CBI)** e senza aver preventivamente presentato apposita Dichiarazione (eventualmente con visto di conformità per importi superiori a 15.000 Euro).

COMUNICAZIONI PER GLI INTERVENTI SOGGETTI AL 55%

(Agenzia Entrate provvedimento del 22/12/09)

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia del 22 dicembre sono state approvate tutte le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di comunicazione per lavori concernenti gli interventi di **riqualificazione energetica prolungatisi oltre il periodo d'imposta**. La comunicazione riguarda solo le spese agevolabili sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati e il relativo invio telematico è stato reso operativo lo scorso 4 gennaio grazie al software dedicato disponibile nel sito dell'Agenzia delle Entrate.

Considerato che le disposizioni in esame trovano applicazione **a decorrere dalle spese sostenute dal 2009,** le **prime comunicazioni dovranno essere inviate** all'Agenzia delle Entrate **entro il 31 marzo 2010, per i lavori iniziati nel 2009 e proseguiti nel 2010, indicando le spese sostenute nel 2009.**

La comunicazione **non deve essere inviata nel caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta**, né con riferimento ai periodi d'imposta in cui non sono state sostenute spese. Resta fermo che i contribuenti che vogliano beneficiare della detrazione del 55% sono, comunque, tenuti a trasmettere all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati relativi agli interventi effettuati.

BONUS CAPITALIZZAZIONI

(Circolare Agenzia Entrate n. 53 del 21 dicembre 2009)

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 53/E/2009, ha emanato le direttive per poter beneficiare del bonus introdotto dalla c.d. "Manovra d'estate" (D.L. n.78/09), che consente alle **società di capitali o di persone** di **escludere da imposizione fiscale il 3 per cento degli aumenti di capitale** di importo **fino a 500.000 euro, perfezionati da parte di persone fisiche dal 5 agosto 2009 al 5 febbraio 2010, mediante conferimenti.** Rilevano al riguardo gli aumenti di capitale che costituiscono effettivi incrementi della dotazione patrimoniale. A tal fine assumono rilevanza sia le costituzioni di capitale sociale di nuove società, sia gli aumenti di capitale sociale di società già costituite, sia, più in generale, gli aumenti di capitale proprio di società derivanti da conferimenti e apporti di

nuove risorse. Si precisa altresì che i conferimenti in denaro rilevano nei limiti degli importi che risultano versati entro la data del 5 febbraio 2010.
L'esclusione da imposizione fiscale è applicabile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è riconosciuta per il periodo di imposta in cui l'aumento di capitale è perfezionato e per i quattro periodi di imposta successivi.
Per quanto riguarda le imposte sui redditi, l'agevolazione è fruita apportando una **variazione in diminuzione** della base imponibile del reddito di impresa del periodo di imposta di perfezionamento dell'aumento di capitale e nei quattro periodi di imposta successivi. La detassazione opera indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto (utile o perdita) e, pertanto, concorre a determinare il risultato reddituale anche in presenza di una perdita.
Per quanto riguarda l'IRAP l'agevolazione è fruita apportando una variazione in diminuzione del valore della produzione netta, determinato ai sensi del decreto legislativo n. 446/1997 e fino a concorrenza dello stesso, del periodo di imposta di perfezionamento dell'aumento di capitale e dei quattro periodi di imposta successivi.

DAL 1° GENNAIO 2010 NUOVE TARIFFE ACI
(Comunicato Agenzia Entrate pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 233 alla G.U. n. 289 del 12.12.2009)

L'Agenzia delle Entrate rende note le tabelle elaborate dall'Aci relative ai costi chilometrici di esercizio delle autovetture e motocicli, ai fini di effettuare, a decorrere dal 1° gennaio 2010, i calcoli del fringe benefit per l'utilizzo promiscuo delle auto aziendali da parte dei dipendenti.
La tabella Aci del benefit auto viene predisposta sulla base di una percorrenza annua di 15 mila chilometri è quella prevista dal Fisco per il calcolo del reddito da indicare in busta paga. L'imponibile si ottiene moltiplicando il costo al chilometro dell'autovettura interessata per 15 mila e calcolando quindi il 30% del risultato, quota che la legge attribuisce all'uso privato da parte del dipendente.

Studio Tordelli Levratti
Dott. Marco Tordelli